



FAQ CONGEDO PARENTALE **(AGGIORNATE A DICEMBRE 2024)**

1) Che cos'è il congedo parentale?

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuto, oltre che alla madre, anche al padre lavoratore dipendente che ne faccia richiesta, al fine di assistere il bambino durante la sua crescita.

2) Qual è il termine ultimo di fruizione del congedo parentale?

Il congedo parentale può essere fruito, in modalità continuativa o frazionata, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

3) Qual è la durata del congedo parentale?

Per ogni figlio esiste un limite per il singolo genitore ed un limite per entrambi i genitori.

Limite complessivo di coppia: un periodo massimo di dieci mesi, elevabili a undici se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

Limite individuale: a) per la madre, un periodo massimo di 6 mesi;

b) per il padre, un periodo massimo di 6 mesi, elevabile a 7, nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.

4) Come viene indennizzato il congedo parentale?

Per la madre: fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) è previsto un periodo indennizzabile al 30 % di 3 mesi, non cedibile all'altro genitore.

Per il padre: fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) è previsto un periodo indennizzabile al 30% di 3 mesi, non cedibile all'altro genitore.



Per entrambi i genitori: fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) è previsto un ulteriore periodo complessivo di 3 mesi – fruibile anche in maniera ripartita - indennizzabile al 30%.

Quindi: limite di coppia di 9 mesi indennizzabili al 30 %.

Sono indennizzabili anche il decimo e l'undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.

Resta ferma la disposizione più favorevole prevista dall'art. 31 del CCNL Comparto Università del 16.10.2008, secondo la quale i primi 30 giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, sono retribuiti per intero.

5) La legge di Bilancio 2023 ha introdotto un mese di congedo parentale indennizzato all'80 per cento. Si applica al personale t.a. delle Università?

No. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere prot. n. 0020810-P-27/03/2023, ha chiarito che il congedo parentale all'80% non si applica ai dipendenti pubblici, poiché esso è riferito al medesimo periodo per il quale il CCNL già riconosce il beneficio dell'indennità al 100%.

6) La legge di Bilancio 2024 ha introdotto un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato al 60 per cento, il quale, per il solo 2024, è indennizzato all'80 per cento. Si applica al personale t.a. delle Università?

Sì, a condizione che il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) sia terminato dopo il 31 dicembre 2023.

7) Come presentare la richiesta?

L'istanza deve essere trasmessa al proprio superiore gerarchico/Responsabile di Struttura almeno 5 giorni prima, nel caso di congedo fruito su base giornaliera, ovvero almeno 2 giorni prima, nel caso di congedo fruito su base oraria.



Per presentare la richiesta è necessario compilare l'apposita istanza reperibile nella modulistica online sul sito web di Ateneo al seguente link <https://www.unina.it/modulistica/assenze-e-presenze-personale-contrattualizzato>.

8) Se lavoro fino al venerdì e fruisco di un periodo di congedo parentale, come vengono conteggiate le giornate di sabato e domenica?

Ai sensi dell'art. 31, comma 9, del CCNL 16.10.2008 le giornate di sabato e domenica, nonché le ulteriori giornate festive, vengono ricomprese nel calcolo del congedo parentale – continuativo o frazionato – se non c'è la ripresa dell'attività lavorativa.

Per far sì che tali giornate non siano calcolate a titolo di congedo parentale è necessario riprendere servizio o, in alternativa, bisogna che esse siano ricomprese in un periodo di assenza ad altro titolo, secondo le istruzioni operative fornite dall'INPS con messaggio n. n. 19772 del 18 ottobre 2011.

Esempio:

dal martedì al giovedì = congedo parentale

venerdì = ferie

sabato e domenica

lunedì = ferie

dal martedì a giovedì = congedo parentale.

In tale ipotesi, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto ricompresi in un periodo di assenza ad altro titolo (ferie venerdì e lunedì).

9) Il congedo parentale può essere fruito ad ore?

Sì, ai sensi del comma 13 dell'art. 31, CCNL 16.10.2008, introdotto dall'art. 102 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, è possibile fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Tale modalità di utilizzo non è cumulabile con gli altri permessi e riposi previsti dal d.lgs. n. 151 del 2001. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie.